

FAQ - Domande Frequenti su Tassa/Tariffa sui rifiuti



1	• Cos'è la TARI?	1
2	• Cos'è la Tariffa Puntuale Corrispettiva?	1
3	• Quali sono i criteri con cui i Comuni applicano la legge 147 della Tassa rifiuti e la Tariffa Puntuale Corrispettiva?	1
4	• Quali sono i comuni per i quali IREN AMBIENTE o ACAM AMBIENTE gestiscono oltre al servizio anche la Tassa Rifiuti o la Tariffa Puntuale Corrispettiva?	1
5	• Chi deve pagare la Tassa o la Tariffa Rifiuti Corrispettiva?	1
6	• Che differenza c'è tra utenze domestiche e utenze non domestiche?	1
7	• Quali sono i locali e/o le aree di immobili non soggetti?	1
8	• Come viene calcolato l'avviso di pagamento della Tassa Rifiuti?	2
9	• Come viene calcolata la fattura della Tariffa Puntuale Corrispettiva?	2
10	• Che cosa è il tributo ambientale provinciale e come viene calcolato?	3
11	• Quando si paga la TARI/TARIP?	3
12	• Come si paga la TARI/TARIP?	3
13	• Ho pagato due volte lo stesso documento, cosa devo fare?	3
14	• Non ho ricevuto/ho smarrito l'avviso di pagamento/fattura, come faccio a pagare?	3
15	• Cosa devo fare se rilevo errori sull'avviso di pagamento o sulla fattura?	3
16	• È possibile ottenere una rateizzazione dell'importo dovuto?	3
17	• Come viene determinato il numero dei componenti?	4
18	• Cosa devo fare se nel corso dell'anno varia il numero dei componenti familiari?	4
19	• Ho preso la residenza in una nuova abitazione, devo compilare la dichiarazione di iscrizione?	4
20	• Cosa devo fare se inizio, vario o cesso l'occupazione di un immobile?	4
21	• Garages e posti auto sono soggetti alla Tassa Rifiuti o alla Tariffa Rifiuti Corrispettiva?	4
22	• Ho dato in affitto un'abitazione a uno studente/trasfertista che non sarà residente anagraficamente nell'immobile. Chi deve pagare la Tassa/Tariffa Rifiuti?	4
23	• Come si calcola la Tassa/Tariffa Rifiuti per le utenze domestiche?	4
24	• Come si calcola la Tassa/Tariffa Rifiuti per le utenze NON domestiche?	6
25	• Quali sono le riduzioni previste per il prelievo sui rifiuti?	8
26	• Cos'è il Ravvedimento Operoso?	9
27	• Reclamo Tassa/Tariffa Rifiuti	9

1 • Cos'è la TARI?

La Legge di stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i.) ha istituito la IUC (Imposta Unica Comunale) di cui la TARI (Tassa sui Rifiuti) è una componente.

La TARI è la Tassa sui Rifiuti entrata in vigore in tutti i comuni italiani a partire dal 1.1.2014 destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati conferiti al servizio pubblico. Il servizio comprende lo spazzamento, la raccolta, il trasporto e il trattamento (recupero, riciclo, riutilizzo e smaltimento dei rifiuti).

La norma prevede che la TARI possa essere applicata attraverso diverse modalità.

I comuni nella generalità applicano ancora la TARI (tradizionale) in continuità con i precedenti prelievi (TARSU, TIA, TARES), mentre altri hanno attivato sistemi di Raccolta Puntuale che consentono la misurazione dei conferimenti del rifiuto indifferenziato, applicando metodi di calcolo incentivanti i comportamenti virtuosi delle utenze che differenziano i rifiuti e diminuiscono la produzione a smaltimento.

Alcuni comuni hanno deliberato di affidare la gestione della Tariffa Rifiuti con misurazione della quota variabile del rifiuto indifferenziato in modalità corrispettiva al Gestore, si parla in questo caso di TARIP, ossia Tariffa Puntuale a corrispettivo.

2 • Cos'è la Tariffa Puntuale Corrispettiva?

Il comma 668 della legge 147/2013 prevede che "I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di un prelievo applicato e riscosso dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani" - IREN AMBIENTE o ACAM AMBIENTE.

3 • Quali sono i criteri con cui i Comuni applicano la legge 147 della Tassa Rifiuti e la Tariffa Puntuale Corrispettiva?

- l'art. 1 dal comma 639 al comma 706 della Legge 147/2013;
- D.P.R. 158/1999;
- disposizioni degli Enti Regolatori (es. ATERSIR, ARERA);
- i Regolamenti approvati con apposite delibere di Consiglio Comunale, da cui discendono le tariffe annuali.

Le rispettive Delibere e Regolamenti sono disponibili sul sito www.irenambiente.it.

4 • Quali sono i comuni per i quali IREN AMBIENTE o ACAM AMBIENTE gestiscono oltre al servizio anche la Tassa Rifiuti o la Tariffa Puntuale Corrispettiva?

Come previsto dalla normativa vigente i Comuni possono, fino alla scadenza del relativo contratto, continuare ad avvalersi dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

L'elenco di questi Comuni per i quali IREN AMBIENTE o ACAM AMBIENTE provvedono alla gestione degli sportelli e delle attività di back office è disponibile sul sito www.irenambiente.it.

5 • Chi deve pagare la Tassa o la Tariffa Rifiuti Corrispettiva?

La Tassa o la Tariffa Rifiuti sono dovute da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, detenga od occupi a qualsiasi titolo locali ed aree scoperte, adibite a qualsiasi uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare.

6 • Che differenza c'è tra utenze domestiche e utenze NON domestiche?

Sono utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze (cantine, solai, garage, mansarde ecc).

Sono utenze NON domestiche, le restanti superfici delle attività produttive, economiche e professionali in genere; quali le attività industriali, artigianali, commerciali ecc. comprese le associazioni no profit.

7 • Quali sono i locali e/o le aree di immobili non soggetti?

Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non sono permanentemente suscettibili di produrre rifiuti per la



loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.

A titolo di esempio:

- le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di arredi e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. non detenute o occupate in via esclusiva (androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini);
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad uso abitativo (balconi, terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini e parchi);
- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva (ferma restando l'imponibilità degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili);
- i locali stabilmente adibiti a impianti tecnologici (vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili);
- fabbricati in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- le aree impraticabili (ad es intercluse all'accesso umano da stabili recinzioni);
- le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale.

8 • Come viene calcolato l'avviso di pagamento della Tassa Rifiuti?

La TARI per tutte le utenze, come visibile in bolletta, si compone di due parti: una quota fissa e una quota variabile. La quota fissa è generalmente comunque dovuta in quanto legata alle caratteristiche "fisse-durature" delle utenze (domestiche e non) quali le superfici degli immobili.

La quota variabile è invece legata per le domestiche al numero dei componenti il nucleo familiare, per le utenze non domestiche sempre in base alla superficie e in relazione alla tipologia di attività (categoria) prevista dal D.P.R. 158/1999.

Nel caso sia stata attivata la Raccolta Puntuale, oltre alla quota fissa viene applicata la quota variabile suddivisa in quota variabile fissa, alla quale viene applicata una riduzione definita in sede di approvazione delle tariffe e una quota variabile misurata in base ai conferimenti del rifiuto indifferenziato; nella quota variabile misurata è previsto un numero minimo di esposizioni - parametrato alla singola utenza e alla capacità del contenitore.

Sono conteggiati i conferimenti effettuati dall'utente rispetto ad un numero minimo di conferimenti annui che sono comunque addebitati all'utenza a prescindere da quelli effettuati.

Pertanto, in ogni caso si pagano i conferimenti minimi a cui si aggiungono quelli eccedenti effettuati addebitati in sede di conguaglio.

Sulla somma degli importi viene calcolato il tributo ambientale provinciale.

9 • Come viene calcolata la fattura della Tariffa Puntuale Corrispettiva?

Per le utenze domestiche in base al numero di occupanti e alla superficie dell'immobile.

Per le utenze NON domestiche in base alla superficie dell'immobile e alle tipologie di attività (categorie) previste dal D.P.R. 158/1999 che stabilisce le modalità di determinazione delle tariffe.

Oltre alla quota fissa viene applicata la quota variabile suddivisa in quota variabile fissa, alla quale viene applicata una riduzione definita in sede di approvazione delle tariffe e una quota variabile misurata in base ai conferimenti del rifiuto indifferenziato; nella quota variabile misurata è previsto un numero minimo di esposizioni - parametrato alla singola utenza e alla capacità del contenitore.

Sono conteggiati i conferimenti effettuati dall'utente rispetto ad un numero minimo di conferimenti annui che sono comunque addebitati all'utenza a prescindere da quelli effettuati.

Pertanto, in ogni caso si pagano i conferimenti minimi a cui si aggiungono quelli eccedenti effettuati addebitati in sede di conguaglio.

Sulla somma degli importi viene calcolato il tributo ambientale provinciale.

Sull'importo totale (con esclusione del tributo provinciale) si applica l'Iva del 10%.



10 • **Che cosa è il tributo ambientale provinciale e come viene calcolato?**

Il tributo ambientale provinciale istituito dall'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 è incassato direttamente dai Comuni e riversato alla Provincia per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente è applicato nella misura percentuale deliberata annualmente dall'Amministrazione Provinciale sull'importo del tributo (max 5%). Il comma 666 della legge 147/2013 fa salva l'applicazione del tributo provinciale.

11 • **Quando si paga la TARI/TARIP?**

Le scadenze (generalmente 2 rate annuali) sono stabilite di norma dai singoli Regolamenti dei Comuni salvo rimandi contenuti negli stessi ad altri provvedimenti di Giunta o del Consiglio. Per la Tariffa Puntuale Corrispettiva il Gestore pianifica le scadenze, mantenendo le due rate.

12 • **Come si paga la TARI/TARIP?**

Il pagamento della TARI (codice tributo 3944 denominato "TARI - tassa sui rifiuti - art. 1 c.639 L. 147/2013") si effettua con il modello F24:

- presso gli sportelli di Poste Italiane;
- presso gli sportelli bancari;
- presso le tabaccherie convenzionate con BANCA ITB (tramite il codice a barre prodotto in fondo al modello F24).

Alcuni comuni prevedono altre modalità di pagamento, consultabili nella scheda di ogni singolo comune.

Il pagamento della TARIP (Tariffa Puntuale a Corrispettivo), essendo una fattura, prevede le stesse modalità di pagamento previste per gli altri servizi a rete gestiti da IREN AMBIENTE o ACAM AMBIENTE.

Ulteriori informazioni sugli avvisi di pagamento sono reperibili al n. 800969696 (numero verde).

13 • **Ho pagato due volte lo stesso documento, cosa devo fare?**

È necessario presentare istanza di rimborso, compilando il relativo modulo, scaricabile dal sito www.irenam-biente.it.

Se è stata pagata erroneamente la stessa rata 2 volte relativa all'ultima emissione, è possibile presentare l'istanza di rimborso come sopra descritto oppure attendere la compensazione a credito sulla successiva emissione. Solo per la Tariffa Rifiuti Corrispettiva nel caso non sia possibile effettuare la compensazione degli importi dovuti in fattura, si provvederà a rimborsare direttamente utente.

14 • **Non ho ricevuto/ho smarrito l'avviso di pagamento/fattura, come faccio a pagare?**

È scaricabile gratuitamente l'app IREN YOU che consente di gestire i propri contratti e visualizzare e stampare gli avvisi di pagamento emessi.

Il duplicato degli avvisi di pagamento/fatture può essere ottenuto presentandosi al più vicino sportello presente sul territorio, oppure facendone richiesta all'indirizzo clienti.er@gruppoiren.it.

15 • **Cosa devo fare se rilevo errori sull'avviso di pagamento o sulla fattura?**

All'atto di ricevimento dell'avviso è bene verificare l'esattezza di tutti i dati contenuti (intestatario, cf, P.IVA, indirizzo di recapito/spedizione ecc.) e riscontrate eventuali anomalie è possibile segnalarne la correzione al numero verde al n. 800969696 oppure presentandosi al più vicino sportello presente sul territorio, oppure segnalare la correzione inviando una mail all'indirizzo clienti.er@gruppoiren.it.

È opportuno, accertarsi immediatamente, rilevata una eventuale anomalia, se le modifiche da effettuarsi interrompano o meno la scadenza di pagamento utilizzando i canali di comunicazione sopra citati.

16 • **È possibile ottenere una rateizzazione dell'importo dovuto?**

La rateizzazione degli importi dovuti non scaduti è prevista per legge e secondo modulazioni dei singoli Regolamenti Comunali.

Pertanto, è possibile farne richiesta mediante i consueti canali di comunicazione:

- sportelli sul territorio;
- e-mail clienti.er@gruppoiren.it;



- fax 0521.248931.

È importante, tuttavia, presentare l'istanza di rateizzazione entro i termini di scadenza indicati sul frontespizio dell'avviso di pagamento.

17 • Come viene determinato il numero dei componenti?

Per le abitazioni nelle quali vi sono uno o più soggetti residenti il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici (in caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo), comprese le persone ivi stabilmente alloggiate, che il soggetto passivo del tributo è tenuto a dichiarare (ad es: colf, badanti ecc.).

Per le abitazioni occupate nelle quali non risulti alcun soggetto residente o in caso di abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti è presuntivamente stabilito dal Regolamento Comunale (da verificare caso per caso), salvo diversa dichiarazione presentata dall'utente e/o verifica da parte del Comune/Gestore.

Dal numero complessivo degli occupanti, previa istanza di parte debitamente documentata, sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o di riposo (non rilevano le assenze momentanee, es. ricoveri ospedalieri, centri diurni ecc.).

18 • Cosa devo fare se nel corso dell'anno varia il numero dei componenti familiari?

Nulla, se il nucleo è residente, in quanto le variazioni del numero dei componenti derivanti da movimenti anagrafici vengono acquisite d'ufficio, se l'immobile è occupato da non residenti, le variazioni vanno comunicate con apposito modulo.

19 • Ho preso la residenza in una nuova abitazione, devo compilare la dichiarazione di iscrizione?

Sì, è obbligatoria nei termini definiti dal Comune di Residenza nel Regolamento Comunale.

20 • Cosa devo fare se inizio, vario o cesso l'occupazione di un immobile?

I moduli obbligatoriamente da compilare relativi a nuove iscrizioni, variazioni o cessazioni possono essere ritirati presso gli Sportelli IREN AMBIENTE o ACAM AMBIENTE presenti sul territorio oppure scaricati dal sito www.irenambiente.it.

I moduli compilati e corredati dalla documentazione richiesta possono essere consegnati direttamente agli sportelli IREN AMBIENTE o ACAM AMBIENTE, oppure inviati via posta, o alla mail clienti.er@gruppoiren.it, oppure a mezzo PEC all'indirizzo clienti.er@pec.irenambiente.it allegando sempre fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Si ricorda che è obbligatorio indicare sui modelli (ove richiesti) i dati catastali degli immobili.

Gli utilizzi diversi da quello di abitazione di residenza devono sempre essere dichiarati.

21 • Garages e posti auto sono soggetti alla Tassa Rifiuti o alla Tariffa Rifiuti Corrispettiva?

Sì, i garages e posti auto coperti sono soggetti.

22 • Ho dato in affitto un'abitazione a uno studente/trasfertista che non sarà residente anagraficamente nell'immobile. Chi deve pagare la Tassa/Tariffa Rifiuti?

Solo se la locazione è concessa per un periodo inferiore a sei mesi, il pagamento è dovuto dal proprietario, viceversa dall'occupante.

23 • Come si calcola la Tassa/Tariffa Rifiuti per le utenze domestiche?

La modalità di calcolo per le utenze domestiche è la seguente:

- moltiplicare la superficie "calpestable" interna dei locali (al netto dei muri) per la "parte fissa" della tariffa unitaria a mq deliberata annualmente dal Comune (distinta per n° componenti familiari residenti);
- sommare la "parte variabile" della tariffa della tariffa unitaria deliberata dal Comune (anch'essa distinta per n° componenti familiari residenti);



- nel caso il Comune abbia adottato ai sensi della legge 147 comma 667 la modalità di Tariffazione Puntuale o Puntuale Corrispettiva ai sensi del comma 668, sarà necessario tenere conto per determinare l'imposta totale anche di:

- applicare lo sconto della quota variabile (% definita nel Regolamento TARI del proprio Comune);
- addebitare l'importo delle vuotature minime previste dal Regolamento Tari del proprio Comunale,
- addebitare l'importo delle vuotature eccedenti le minime (se presenti) conferite dall'utenza al servizio pubblico.

- si aggiunge la % (in Emilia 5%) del Tributo Provinciale.

Si riporta un esempio del calcolo dell'imposta **TARI tradizionale** ipotizzando i valori:

- periodo di riferimento = 01/01/2019-31/12/2019
- superficie immobile = 100 mq
- n. occupanti/n. componenti del nucleo familiare = 3
- quota fissa = 0,65 €/mq
- quota variabile = Importo definito per un nucleo di 3 persone 120,45 €
- addizionale provinciale = 5%

(b) quota fissa (€/mq)	© Superficie (mq)	(d) Importo quota fissa (b*c)	(e) n. occupanti	(g) Impoto quota variabile	(i) Impoto totale quota fissa + quota variabile (d+g)	(p) Contr. Prov. 5% (i*5%)	(T) Imposta totale (i+p)
0,6500	100	65,00	3	120,45	185,45	9,27	194,72

Si riporta un esempio del calcolo dell'imposta **TARI puntuale** ipotizzando i valori:

- periodo di riferimento = 01/01/2019-31/12/2019
- superficie immobile = 100 mq
- n. occupanti/n. componenti del nucleo familiare = 3
- quota fissa = 1,20 €/mq
- quota variabile = Importo definito per un nucleo di 3 persone 155,00 €
- % riduzione quota variabile 30%
- vuotature annuali: 18
- addizionale provinciale = 5%
- costo a vuotatura = 1,40 €

(b) n. occupanti	(c) quota fissa (qf) (€/mq)	(d) Superficie (mq)	(e) Importo quota fissa (c*d)	(f) importo quota variabile riferita al n. degli occup.	(g) Sconto 30% qv da regolamento (f*30%)	(h) Importo qv - sconto (f-g)	(i) Importo totale qf + qv (e+h)	(p) Addiz. Prov. 5% (i*5%)	(T) Imposta totale (i+p)
3	1,2	100,00	120,00	155,00	46,50	108,50	228,50	11,43	239,93
Contenitore n. xyz	(a) €/vuotatura	(c) n. vuotature	(i) Imp. vuotature minime (a*c)		(p) Addiz. Prov.5% (i*5%)	Tot. Imp. Vuotature (i+p)			
vuotature minime anno	1,4	18	25,20		1,26	26,46			
vuotature eccedenti le minime	(a) €/vuotatura	(c) n. vuotature	(i) Imp. Vuotature eccedenti (a*c)		(p) Addiz. Prov.5% (i*5%)	Tot. Imp. Vuotature (i+p)			
	1,4	0	0,00		0	0,00			
(v) Totale vuotature (Tot. Imp. vuotature minime + Tot. Imp. vuotature eccedenti)							26,46		
Totale= Imposta Totale Impianto (T) + Totale vuotature (v)							266,39		

Di seguito si riporta l'esempio del calcolo dell'imposta **Tariffa Puntuale a Corrispettivo** ipotizzando i valori:

- periodo di riferimento = 01/01/2019-31/12/2019

- superficie immobile = 208 mq
- n. occupanti/n. componenti del nucleo familiare = 2
- quota fissa = 0,2740 €/mq
- quota variabile = Importo definito per un nucleo di 2 persone 131,99 €
- % riduzione quota variabile 27%
- vuotature annuali minime: 12
- vuotature eccedenti le minime: 1
- addizionale provinciale = 5%
- IVA 10%
- costo a vuotatura = 1,27 €

(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(T)
quota fissa	Superficie	Importo quota fissa	n. occupanti	quota variabile riferita al n. degli occupanti	Sconto 27% quota variabile da regolamento	Importo quota variabile	Importo totale
(€/mq)	(mq)	(b*c)			(f*27%)	(f-g)	quota fissa + quota variabile (d+h)
0,274	208,00	56,99	2	131,99	35,64	96,35	153,34
Contenitore n. xyz 40 lt	(a) € /vuotatura	(c) n. vuotature	(i) Imp. vuotature minime (a*c)				
vuotature minime anno	1,27	12	15,24				
Vuotature eccedenti le minime	(a) € /vuotatura	(c) n. vuotature	(i) Imp. Vuotature eccedenti (a*c)				
	1,27	1	1,27				
(V) Totale vuotature (Tot. Imp. vuotature minime + Tot. Imp. vuotature eccedenti)							16,51
Totale imponibile =(T + V)							169,85
Addizionale provinciale 5% (totale imponibile*5%)							8,49
IVA 10% (totale imponibile* 10%)							16,99
TOTALE DOVUTO TARI (TOTALE IMPONIBILE + ADDIZIONALE PROV + IVA)							195,33

24 • Come si calcola la Tassa/Tariffa Rifiuti per le utenze NON domestiche?

La modalità di calcolo per le **utenze NON domestiche** è la seguente:

- si moltiplica la superficie “calpestable” interna dei locali (al netto dei muri) per la “tariffa totale” unitaria a mq (parte fissa + parte variabile) della propria categoria di appartenenza;
- nel caso il Comune abbia adottato ai sensi della legge 147 comma 667 la modalità di tariffazione Puntuale o Puntuale corrispettiva ai sensi del comma 668, sarà necessario tenere conto per determinare l’imposta totale anche di:
 - applicare lo sconto della quota variabile (% definita nel Regolamento TARI del proprio Comune);
 - addebitare l’importo delle vuotature minime previste dal Regolamento Tari del proprio Comunale;
 - addebitare l’importo delle vuotature eccedenti le minime (se presenti) conferite dall’utenza al servizio pubblico.
- si aggiunge la % (in Emilia 5%) del Tributo Provinciale.

Di seguito si riporta un esempio del calcolo dell’imposta **TARI tradizionale NON domestica** ipotizzando i valori:

- periodo di riferimento = 01/01/2019-31/12/2019
- superficie immobile (magazzino) = 800 mq
- categoria tariffaria assegnata all’impianto= magazzino/deposito
- quota fissa categoria tariffaria deliberata dal Comune per magazzino/deposito = 1,25 €/mq
- quota variabile categoria tariffaria deliberata dal Comune per magazzino/deposito = 1,89 €/mq
- addizionale provinciale = 5%



Categoria tariffaria	(a) quota fissa	(b) quota variabile	© Superficie mq	(e) Imp. totale quota fissa (a*c)	(f) Imp. totale quota variabile (b*c)	(i) Imposta quota tot (e+f)	(p) Contr. Prov.5% (i*5%)	(t) Imposta totale (i+p)
Cat. tariffaria magazzino deposito	1,2500	1,8900	800,00	1.000,00	1.512,00	2.512,00	125,60	2.637,60

Di seguito si riporta un esempio del calcolo dell'imposta **TARI Puntuale NON domestica** ipotizzando i valori:

- periodo di riferimento = 01/01/2019-31/12/2019
- superficie immobile (magazzino) = 1.500 mq
- categoria tariffaria assegnata all'impianto= capannoni industriali e artigianali
- quota fissa categoria tariffaria deliberata dal Comune per capannoni/industriali= 2,22 €/mq
- quota variabile categoria tariffaria deliberata dal Comune per capannoni industriali= 1,85 €/mq
- % riduzione quota variabile da regolamento = 30%
- contenitore assegnato = 1.100 lt
- vuotature annuali: 18
- costo a vuotatura = 27,60 €
- addizionale provinciale = 5%

Categoria tariffaria	(a)	(b)	©	(e)	(f)	(g)	(i)	(p)	(T)
	quota fissa	quota variabile	Superficie mq	Imp. totale quota fissa (a*c)	Imp. totale quota variabile (b*c)	Riduzione 30% qv x puntuale f*30%	Imposta quota tot (e+f-g)	Addiz. Prov.5% (i*5%)	Imposta Totale Impianto (i+p)
cat. tariffaria attività industriali	2,22	1,85	1500	3.330,00	2.775,00	832,50	5.272,50	263,625	5.536,13

Contenitore n. xyz	(a) €/vuotatura	(c) n. vuotature	(i) Imp. vuotature minime (a*c)	(p) Addiz. Prov.5% (i*5%)	Tot. Imp. Vuotature (i+p)
vuotature minime anno	27,6	18	496,80	24,84	521,64
vuotature eccedenti le minime	(a) €/vuotatura	(c) n. vuotature	(i) Imp. Vuotature eccedenti (a*c)	(p) Addiz. Prov.5% (i*5%)	Tot. Imp. Vuotature (i+p)
	27,6	2	55,20	2,76	57,96
(V) Totale vuotature (Tot. Imp. vuotature minime + Tot. Imp. vuotature eccedenti)					579,60
Totale= Imposta Totale Impianto (T) + Totale vuotature (V)					6.115,73

Di seguito si riporta un esempio del calcolo dell'imposta **Tariffa Corrispettiva Puntuale NON domestica** ipotizzando i valori:

- periodo di riferimento = 01/01/2019-31/12/2019
- superficie immobile (Ufficio) = 400 mq
- categoria tariffaria assegnata all'impianto = Ufficio
- quota fissa categoria tariffaria deliberata dal Comune per ufficio = 1,4751 €/mq
- quota variabile categoria tariffaria deliberata dal Comune per uffici = 1,2492 €/mq
- % riduzione quota variabile 27%

- vuotature annuali: 12
- costo a vuotatura = 8,60 €
- addizionale provinciale = 5%
- IVA 10%

Categoria tariffaria	(a)	(b)	©	(e)	(f)	(g)	(T)
	quota fissa	quota variabile	Superficie mq	Imp. totale quota fissa (a*c)	Imp. totale quota variabile (b*c)	Riduzione 27% qv x puntuale f*30%	Totale imposta (e+f-g)
Ufficio	1,4751	1,2492	400	590,04	499,68	134,91	954,81
Contenitore n. xyz 120 lt		(a) €/vuotatura	(c) n. vuotature		(i) Imp. vuotature minime (a*c)		
vuotature minime anno		8,6	12		103,20		
vuotature eccedenti le minime		8,6	(c) n. vuotature		(i) Imp. Vuotature eccedenti (a*c)		
		8,6	0		0,00		
(V) Totale vuotature (Tot. Imp. vuotature minime + Tot. Imp. vuotature eccedenti)							103,20
Totale imponibile =(T + V)							1.058,01
Addizionale provinciale 5% (totale imponibile *5%)							52,90
IVA 10% (totale imponibile* 10%)							105,80
TOTALE DOVUTO (TOTALE IMPONIBILE + ADDIZIONALE PROV + IVA)							1.216,71

25 • Quali sono le riduzioni previste per il prelievo sui rifiuti?

Le riduzioni e agevolazioni sono previste dalla legge sia a favore delle utenze domestiche che delle utenze NON domestiche.

Per gli immobili di **entrambe le tipologie**:

- a) se situati al di fuori della zona perimetrata di raccolta comunale dei rifiuti (servita), sono riconosciute riduzioni per le distanze dal più vicino punto di conferimento;
- b) idem per gli immobili tenuti a disposizione per usi stagionali, limitati o discontinui (inferiori a 183 giorni annui) tipo seconde case o licenze somministrazione estive.

Specificamente per le **utenze domestiche** sono richiedibili:

- c) riduzioni per abitazioni detenute da soggetti che risiedano (AIRE) o abbiano fissa dimora per più di 6 mesi all'anno all'estero;
- d) riduzioni per chi effettua il compostaggio domestico (rifiuti organici);
- e) riduzioni per presidi sanitari (pannoloni) da verificare sul Regolamento TARI del proprio comune se TARI Puntuale o Tari Corrispettivo;
- f) riduzioni per famiglie con bambini di età inferiore ai 30 mesi da verificare sul Regolamento TARI del proprio comune se TARI Puntuale o Tari Corrispettivo.

Specificamente per le utenze **NON domestiche** sono ottenibili:

- g) riduzioni delle superfici tassabili per i produttori di Rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- h) sconti proporzionali all'avvenuto Avvio al recupero di rifiuti speciali assimilati;
- i) cessione beni alimentari.



Si ricorda che, come previsto dagli specifici Regolamenti comunali, l'applicazione di agevolazioni e riduzioni è effettuata su istanza di parte, previa verifica della sussistenza dei requisiti.

I Regolamenti sono disponibili sul sito www.irenambiente.it.

26 • Cos'è il Ravvedimento Operoso?

Il Ravvedimento Operoso è uno strumento a disposizione del contribuente, cittadino, impresa, professionista ecc., che intende mettersi in regola in modo spontaneo ed autonomo, "ravvedendosi" ed attivandosi per sanare le inadempienze/errori prima che l'Ente impositore gli notifici per le medesime violazioni, un accertamento.

Il ricorso al ravvedimento consente all'utente di sanare la propria posizione TARI, oltre a determinare la corretta consistenza dell'imposta dovuta e a beneficiare dell'applicazione di una sanzione ridotta (rispetto a quella applicata dall'accertamento), oltre al normale addebito degli interessi legali.

È possibile ricorrere al ravvedimento solo nel caso in cui non sia ancora stato notificato l'accertamento che contesta la medesima violazione.

Le inadempienze, le violazioni, gli errori che possono essere ravveduti attivando questo strumento sono:

- omessi, incompleti, tardivi versamenti;
- omesse, tardive, incomplete, errate dichiarazioni.

27 • Reclamo Tassa/Tariffa Rifiuti

L'utente può presentare reclamo per:

- segnalare errori e difformità presenti negli avvisi di pagamento come importi addebitati sbagliati perchè calcolati utilizzando variabili incongrue, dati errati relativi all'utenza oppure che derivano da caratteristiche dell'utenza che incidono sulla commisurazione della tariffa, ecc..;
- per lamentare situazioni inappropriate o sconvenienti rilevate nelle occasioni di contatto con la nostra organizzazione.

Il reclamo dovrà essere corredato da tutta la documentazione utile alla sua lavorazione con indicazione dei riferimenti dell'utente in modo che all'occorrenza possa essere contattato dal nostro personale per richiedere documentazione aggiuntiva e/o chiarimenti.

27.1 • Come presentare il reclamo

Il reclamo deve essere presentato esclusivamente in forma scritta utilizzando il modulo specifico presente sul sito www.irenambiente.it nella sezione Info Tari dedicata ad ogni Comune o su testo libero, avendo cura di riportare in modo puntuale e chiaro tutti gli elementi utili alla definizione della pratica a cui si fa riferimento e le motivazioni per le quali si lamenta un disservizio.

27.2 • Dove presentare il reclamo

La presentazione del reclamo può avvenire attraverso i canali di seguito elencati:

- presso gli sportelli disponibili sul territorio: l'elenco degli sportelli e dei loro orari è consultabile sul sito: www.irenambiente.it/contatti-tari;
- pec: irenambiente@pec.gruppoiren.it;
- mail: sportelloreclami.tari@gruppoiren.it;
- fax: 0521 248908;
- a mezzo posta, specificando c.a UFFICIO CONTENZIOSO TARI – RECLAMO:
 - per IREN AMBIENTE: Strada Borgoforte n. 22 – 29122 Piacenza;
 - per ACAM AMBIENTE: Via A. Picco n. 22 – 19125 La Spezia.

27.3 • Gestione del reclamo

Il reclamo presentato verrà:

- identificato con un codice univoco assegnato alla struttura di riferimento incaricata della sua gestione;
- il personale della struttura avvia la fase istruttoria che provvede a valutarne la fondatezza delle ragioni e, nel caso di fascicolo incompleto, avrà cura di richiedere eventuale documentazione aggiuntiva o chiarimenti;



- al completamento della fase istruttoria viene inviata la risposta all'utente che conterrà le motivazioni a sostegno dell'accoglimento o del diniego alle segnalazioni/richieste contenute nel reclamo.

27.4 • I tempi di lavorazione del reclamo

Il Gestore fornirà risposta entro 90 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

27.5 • Si ricorda che non rientrano tra i reclami:

Variazione anagrafica utenza

I canali di comunicazione da utilizzare per trasmettere le variazioni anagrafiche sono:

- e-mail: clienti.er@gruppoiren.it;
- fax: 0521 248931;
- presso gli sportelli Iren il cui elenco con relativi orari è disponibile sul sito www.irenambiente.it/contatti-tari e sul documento di riscossione inviato al contribuente.

Si fa presente che queste segnalazioni possono essere inoltrate utilizzando il modulo di variazione anagrafica in formato editabile presente sul sito www.irenambiente.it/info-tari selezionando il comune di appartenenza, sottoscrivendolo e completo degli allegati a supporto della variazione richiesta.

La variazione anagrafica avrà effetto sulla totalità delle posizioni attive presenti per l'utenza nella Banca dati.

Cessazioni/Variazioni/Apertura delle posizioni relative agli impianti che incidono sulla consistenza del tributo dovranno essere dichiarate dal contribuente utilizzando l'opportuna modulistica presente nel sito www.irenambiente.it/info-tari.

Per le informazioni dettagliate relative agli sconti previsti per la Tassa/Tariffa Rifiuti e per il relativo calcolo, si consultino le sezioni dedicate del sito www.irenambiente.it/gestione-tari.